

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI DI ARGENTA,
OSTELLATO E PORTOMAGGIORE ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE DELLA
FUNZIONE FONDAMENTALE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA
LOCALE**

Rep. n. _____

L'anno **duemilaQUATTORDICI**, il giorno _____ del mese di _____, nella Sede dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in Portomaggiore (Ferrara), Piazza Umberto I, n. 5, c.a.p.44015, con la presente convenzione, tra i Signori:

ANTONIO FIORENTINI Sindaco del Comune di **ARGENTA**, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione consiliare n. del..... - Codice Fiscale

ANDREA MARCHI Sindaco del Comune di **OSTELLATO** autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione consiliare n. del..... - Codice Fiscale

NICOLA MINARELLI Sindaco del Comune di **PORTOMAGGIORE**, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione consiliare n. del.... - Codice Fiscale

ANTONIO FIORENTINI Presidente dell'**UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE**, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione consiliare n. del..... - Codice Fiscale

PREMESSO:

- **che** con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore ed approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;
- **che** in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n. 52 racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l'Atto costitutivo della nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato all'Atto costitutivo stesso, ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012;
- **che**, successivamente, con deliberazioni n. 60 del 22/07/2013 del Comune di Argenta, n. 40 del 29/07/2013 del Comune di Ostellato e n. 30 del 18/07/2013 del Comune di Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, è stata apportata una modifica statutaria mediante l'inserimento dell'ulteriore funzione da conferire da parte dei Comuni all'Unione rappresentata dai Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione;
- **che** il Consiglio dell'Unione, nell'ambito della Relazione Previsionale e Programmatica riferita al triennio 2014-2016, approvata contestualmente al bilancio annuale 2014 ed al bilancio pluriennale 2014-2016, con deliberazione di Consiglio n. 14 del 09/04/2014, si è posto l'obiettivo politico di conferire, nell'arco del triennio, le ulteriori funzioni fondamentali di: Polizia municipale ed amministrativa locale, Protezione civile e Servizi sociali;
- **che**, pertanto, dopo il primo anno di concreta operatività dell'Unione, con delibere di Consiglio dell'Unione n. 32 del 30/09/2014, nella quale non si è raggiunta la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati per legge, n. 35 del 21/10/14 (C.U.

delle ore 21.00) e n. 37 del 21/10/14 (C.U. delle ore 22,00), nelle quali si è ottenuta per due volte ed in due sedute successive, la maggioranza favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati per legge, si è proceduto ad apportare ulteriori modifiche allo Statuto dell'Unione, al fine di adeguare il provvedimento normativo alle innovazioni nel frattempo intervenute e ad inserire tra le ulteriori funzioni che i Comuni aderenti possono conferire alla stessa, le seguenti (evidenziate in corsivo):

- *Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
 - *Protezione civile;*
 - *Servizi sociali;*
 - *Polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
 - *Centrale Unica di Committenza;*
 - *Turismo e marketing territoriale.*
- **che** la suddetta modifica statutaria è entrata in vigore in data 23/11/2014 a seguito della pubblicazione delle relative deliberazioni del consiglio dell'Unione, per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio on-line dei Comuni aderenti;
- **che** con deliberazioni n. in data del Comune di Argenta, n. deldel Comune di Ostellato e n. del del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, i suddetti Comuni hanno disposto il conferimento all'Unione dei Comuni Valli e Delizie della funzione Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale;
- **che** l'Unione Valli e Delizie ha accettato il conferimento della funzione in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione con deliberazione di Consiglio n....del.....;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni VALLI E DELIZIE, per la brevità chiamata Unione, della funzione fondamentale di **Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale, con istituzione del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Valli e Delizie**, ai sensi della L.R. 23/2004 così come integrata e modificata dalla L.R. 8/2013.

Art. 2 – Funzioni trasferite e armonizzazione dei procedimenti

1. La funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale, conferita all'Unione con la presente convenzione, comprende tutti i compiti e le attività di polizia locale definite dalla L. 65/1986 e dalla L.R. 24/2003, afferenti ai Comuni. Con il trasferimento della funzione di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale devono intendersi trasferite anche quelle di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza esercitate dal personale che svolge servizio di Polizia Municipale nei termini indicati dall'articolo 5 della Legge 65/1986.
2. Le funzioni/attività trasferite, in prima applicazione, sono quelle esercitate al momento del conferimento dalle singole strutture di polizia municipale. Entro 12 (dodici) mesi la Giunta dell'Unione, di concerto con le giunte comunali, adotta un atto organizzativo che definisce l'omogeneizzazione dei procedimenti.

3. A tal fine devono comunque considerarsi trasferiti all'Unione:

- a. i controlli sull'applicazione dei regolamenti Comunali e dell'Unione, sulle Ordinanze dei Sindaci e su quelle dei Dirigenti/Responsabili di Settore/Servizio;
- b. i controlli della mobilità e sicurezza stradale, comprensivi delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia (Nuovo codice della strada), nonché l'attività educazione stradale nelle scuole a seguito di specifico accordo con la Dirigenza scolastica;
- c. la tutela della libertà di impresa e del consumatore, consistente nelle attività di polizia commerciale;
- d. la tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva delle attività di polizia edilizia ed ambientale;
- e. la tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva delle attività di polizia giudiziaria;
- f. il controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- g. il soccorso in caso di calamità, catastrofi e altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

Art. 3 – Finalità

1. La gestione della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale mediante Unione dei Comuni, costituisce lo strumento sinergico mediante il quale si tende ad assicurare l'unicità della conduzione del servizio e la semplificazione di tutte le procedure di competenza. In particolare, la gestione unificata si pone l'obiettivo di garantire:

- la presenza costante su tutto il territorio dell'Unione delle forze del Corpo unico per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
- le politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento;
- l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
- il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione; in caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali, interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale;
- la collaborazione con le Associazioni di Volontariato ed in particolare concretizzare forme di coordinamento e di collaborazione con il Volontariato di protezione civile a livello sovracomunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali.

2. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto, è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione che hanno conferito la funzione. Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la L. n. 65/1986 e la L.R. n. 24/2003 e succ. modif. fanno relativamente alle funzioni di polizia locale, s'intende esteso al territorio dell'Unione.

Art. 4 – Modalità di organizzazione e svolgimento della funzione

1. L'organizzazione della funzione in capo all'Unione deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- a. massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- b. preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
- c. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;

- d. divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- e. standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- f. costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante la digitalizzazione dei documenti e dei fascicoli, l'introduzione della firma elettronica e l'utilizzo della PEC ed al miglioramento dell'attività di programmazione;
- g. responsabilizzazione del personale per il conseguimento dei risultati, in rapporto al diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale.

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione assume tutte le competenze e svolge tutte le attività indicate all'articolo 2 del presente atto, fino ad allora gestite dai Comuni conferenti, succedendo agli stessi nei rapporti giuridici attivi e passivi sussistenti nei confronti di soggetti terzi all'atto del conferimento della funzione.
3. Il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'articolo 2 del presente atto, è integrale, senza che residuino in capo ai Comuni conferenti attività amministrative e compiti riferibili alle stesse funzioni. L'Unione subentra nei procedimenti amministrativi di competenza dei Comuni aderenti, iniziati e non conclusi all'atto del conferimento della funzione.
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un Corpo Unico di Polizia municipale la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta dell'Unione e adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze del servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della presente convenzione.
5. L'ambito funzionale del conferimento viene meglio individuato nel Regolamento del Corpo e specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni. Il suddetto regolamento sarà approvato in conformità alle disposizioni di cui alla L. 65/1986, dalla L.R. 24/2003 e ss.mm. e nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione (REC 2001 10) dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19/09/2001.
6. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni, secondo quanto previsto ed indicato all'articolo 10 della presente convenzione. Per svolgere dette funzioni, nelle more di provvedimenti specifici di trasferimento o conferimento di beni e attrezzature, si avvale di tutte le strumentazioni e mezzi attualmente in dotazione ai Corpi di PM.
7. Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, compresi gli atti aventi natura regolamentare e gli atti aventi valenza programmatica, con la precisazione di cui ai commi seguenti.
8. Per scelta statutaria, compiuta ai sensi dell'art. 1 comma 111 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, restano in capo ai Sindaci dei Comuni conferenti, le funzioni previste dall'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei rispettivi Enti che hanno conferito all'Unione la funzione fondamentale di polizia locale.
9. Restano, inoltre, in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di *autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica* (art. 50, commi 4-5) oltre ai compiti in veste di «*ufficiale di governo*» (art. 54 TUEL).

10. L'Ufficio Unificato e i Comuni aderenti cooperano tra loro con modalità tali da favorire un'amministrazione funzionale e trasparente: in tale contesto, il Dirigente può adottare determinazioni di spesa utilizzando in via eccezionale le risorse che, per particolari ragioni di natura organizzativa o finanziaria, restano allocate all'interno dei bilanci comunali e che gli vengono assegnati in base agli atti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria.

Art. 5 - Dotazione organica

1. La dotazione organica del Corpo Unico di Polizia Municipale, necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni di cui alla presente convenzione, è definita dalla Giunta dell'Unione con provvedimenti di programmazione annuale e pluriennale, previo accordo con i Comuni conferenti, e nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 24/2003 e ss. mm..
2. I Comuni conferenti comandano e/o trasferiscono all'Unione il personale dipendente, a tempo determinato e/o indeterminato, a tempo pieno o parziale, necessario allo svolgimento dei compiti trasferiti. In particolare, in fase di avvio della presente convenzione, formano il Corpo Unico di Polizia Municipale gli operatori già appartenenti ai Corpi/Servizi di P.M. dei Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato e dal personale con profilo amministrativo assegnati alle strutture.
3. Con riferimento al personale dei Comuni che si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, sia presso il Comune di appartenenza, che presso l'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione definiranno le modalità di impiego delle relative professionalità nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. L'Unione potrà, nel prosieguo, avvalersi anche di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante costituzione di contratti di lavoro autonomo nel rispetto del quadro normativo di tempo in tempo vigente in materia di assunzioni, incarichi e di vincoli alla spesa di personale, nonché nel rispetto delle norme in materia contenute nello Statuto dell'Unione.
5. E' fatta salva l'articolazione del Corpo Unico in Presidi territoriali presso i singoli Comuni, per un miglior rapporto con la cittadinanza.
6. Fino alla formale adozione del Regolamento del Corpo si applica quello vigente per i Comuni di Argenta e Portomaggiore.

Art. 6 – Denominazione e sede

1. La denominazione del Corpo è di "Corpo di Polizia Locale dell'Unione Valle e Delizie", di seguito definita "Corpo".
2. La sede del principale del Corpo è ad Argenta che rappresenta la sede centrale per l'allocazione della centrale radio operativa e dei servizi generali. Sono istituiti due Distaccamenti territoriali a Portomaggiore e Ostellato, e possono essere previsti Presidi territoriali per la migliore organizzazione del Corpo.
3. Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

Art. 7 – Armamento

1. Il personale del Corpo Unico di Polizia Municipale, al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, presta servizio armato ai sensi dell'art. 5, comma 5 della Legge 65/1986, nei termini e nelle modalità stabilite dal DM 145/1987 e dal regolamento del Corpo che verrà approvato dall'Unione.
2. L'ambito territoriale per il porto dell'arma di cui sono dotati gli appartenenti al Corpo unico è coincidente con quello di dell'Unione. Nelle more del trasferimento formale delle dotazioni di armamento individuale, il personale mantiene le attuali assegnazioni.

Art. 8 – Videosorveglianza

1. Al fine di regolamentare la gestione delle telecamere di videosorveglianza collegate alla Centrale Radio Operativa installata presso la sede del Corpo, con riguardo sia alle telecamere già installate che a quelle da installarsi sul territorio dei Comuni, nonché la loro manutenzione per il costante corretto funzionamento e l'eventuale acquisto ed installazione di ulteriore telecamere, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, i Comuni conferenti delegano mediante la presente convenzione l'Unione di Comuni all'installazione, gestione e manutenzione di videocamere di sorveglianza sul territorio di propria competenza nell'ambito delle funzioni delegate alla Polizia Municipale, nonché al conseguente trattamento dei dati personali raccolti per mezzo del suddetto sistema di videosorveglianza collegato alla Centrale Radio Operativa riconoscendo alla stessa Unione piena autonomia – nel rispetto del regolamento adottato – nelle modalità del trattamento dei medesimi dati.
2. La responsabilità in merito all'individuazione dei punti di installazione e delle finalità delle riprese, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e dai singoli provvedimenti del Garante in materia, è in capo ai Comuni.
3. La responsabilità in merito alle modalità di gestione del sistema di videosorveglianza e conservazione dei dati nel rispetto di quanto esposto al punto precedente è in capo all'Unione di Comuni per il tramite del Corpo Unico di Polizia Municipale.
4. L'Unione per la gestione del sistema di videosorveglianza e dei dati personali trattati adotta apposito regolamento, e fino a quel momento si fa riferimento al regolamento esistente presso il Comune di Argenta.

Art. 9 – Competenze del Dirigente – Comandante del Corpo di Polizia Municipale

1. Il Dirigente del Servizio assume la qualifica di Comandante Corpo di Polizia Municipale. Al fine di coadiuvare il Comandante nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle Leggi, dai Regolamenti e dalla presente Convenzione può essere previsto un Vice Comandante, individuato nel rispetto della normativa contrattuale a livello nazionale.
2. Il Comandante è incaricato con atto del Presidente dell'Unione. Ferme restando le specifiche competenze dei Sindaci sui propri territori, il Presidente dell'Unione è l'autorità alla quale il Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale risponde direttamente dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo; lo stesso impartisce al Comandante le direttive di massima a norma dell'art. 17, comma 2, L.R. 24/2003, e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Al Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale, sono attribuiti tutti i compiti previsti dall'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, ossia compiti di direzione e coordinamento generale del Servizio ed in particolare, sia pure a titolo esemplificativo, al medesimo spetta:

- assicurare il corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività inerenti le funzioni conferite di cui all'articolo 2;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso del Servizio, finalizzati al conseguimento dei risultati definiti nell'ambito della programmazione degli Organi di governo dell'Unione;
- coordinare e gestire il personale assegnato al Servizio, in modo da conseguire il miglior utilizzo delle risorse umane disponibili, nell'ottica della completa realizzazione degli obiettivi prefissati;
- dar seguito alle direttive del Presidente e dei Sindaci dei Comuni associati ed elaborare i piani operativi;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio
- relazionare periodicamente sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato;
- assicurare il costante aggiornamento ed adeguamento dell'attività svolta alle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento;
- gestire in modo razionale le risorse finanziarie e strumentali disponibili;
- mantenere i rapporti con i Dirigenti/Responsabili dell'Unione e dei servizi interni dei singoli Comuni, al fine di garantire il tempestivo svolgimento dei rispettivi compiti;
- porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy;
- garantire il diritto di accesso agli atti da parte di tutti gli interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- assicurare l'osservanza degli adempimenti in tema di "Amministrazione trasparente" relativamente al proprio Servizio;
- coordinare eventuali gruppi di lavoro intercomunali;
- fornire agli enti convenzionati tutte le informazioni richieste in merito all'attività del Servizio;
- esprimere i pareri di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e, più in generale, esercitare le attività di controllo della regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bi del D. lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- conferire gli incarichi di posizione organizzativa;
- mantenere e garantire i rapporti istituzionali con la Prefettura-Ufficio provinciale di Governo, con la Questura ed, in generale, con Forze dell'ordine presenti a livello provinciale e nel territorio dell'Unione.

ART. 10 – Sistema Direzionale

Il sistema direzionale dell'attività del Corpo è così articolato:

- a) Il Presidente dell'Unione è l'autorità di Polizia Municipale del territorio dell'Unione, fatte salve le competenze che la Legge riserva espressamente ai Sindaci;
- b) La Giunta dell'Unione, che collabora con il Presidente e sentite le proposte del Comandante, definisce e approva gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l'attuazione.
- c) Il Comandante del Corpo.

Art. 11 – Flussi informativi e forme di consultazione

1. Il Corpo Unico di Polizia Municipale adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione alla Giunta dell'Unione ed alle Giunte dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di raccordo con i singoli Comuni, il Dirigente fornisce ai referenti comunali, che verranno individuati con apposito atto dai singoli Comuni, le informazioni in merito agli aspetti organizzativi della gestione ovvero riguardanti novità

normative di interesse trasversale all'Unione ed ai Comuni, nelle materie oggetto di conferimento all'Unione.

3. L'Unione trasmette ai Comuni copia degli atti assunti dal Consiglio dell'Unione e dalla Giunta dell'Unione.
4. Viene assicurata, inoltre, la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione delle attività secondo le tempistiche previste dalla normativa, dal Regolamento di contabilità dell'Unione e dalla presente convenzione. In particolare, l'Unione, ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni, trasmette agli stessi:
 - a) schemi del bilancio di previsione dell'Unione, entro i termini stabiliti dall'art. 8 del Regolamento di contabilità dell'Unione;
 - b) bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione/piano delle performance dell'Unione subito dopo l'approvazione da parte degli Organi competenti;
 - c) proposte di delibera aventi ad oggetto variazioni al bilancio dell'Unione che incidano sulle risorse a carico dei Comuni aderenti, entro i termini previsti dall'art. 14 del Regolamento di contabilità dell'Unione;
 - d) proposta di delibera di verifica dello stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri di bilancio da adottarsi ai sensi dell'art. 193 del TUEL entro il 30 settembre di ogni anno, qualora essa incida sui bilanci dei Comuni aderenti, entro i termini stabiliti dall'art. 15 del regolamento di contabilità dell'Unione;
 - e) proposta di delibera avente ad oggetto la variazione di assestamento generale del bilancio da approvarsi entro il 30 novembre di ogni anno, qualora essa incida sulle risorse a carico dei Comuni aderenti entro i termini previsti dall'art. 16 del Regolamento di contabilità dell'Unione.
5. Il bilancio di previsione è corredato dal piano di ripartizione e versamento degli oneri finanziari a carico dei singoli Comuni.
6. Il coordinamento tecnico-organizzativo tra i servizi dell'Unione ed i servizi dei Comuni, con particolare riferimento ai servizi economico-finanziari, è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni ai sensi dell'articolo 45 del regolamento di contabilità dell'Unione e l'effettuazione di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno svolgere per iniziativa dei singoli Dirigenti dell'Unione o dei Comuni oppure su richiesta dei Segretari generali dell'Unione e dei Comuni

Art. 12 – Rapporti finanziari

1. La partecipazione finanziaria di ciascun Comune conferente **alle spese di personale necessarie** all'esercizio della funzione, è determinata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno antecedente all'anno di riferimento. Per l'anno 2015 la spesa è pertanto ripartita in proporzione alla popolazione residente al 31/12/2013 nei Comuni aderenti:
 - Argenta - popolazione al 31/12/2013: 22.229 – 54,49 %
 - Ostellato – popolazione al 31/12/2013: 6.401 – 15,69 %
 - Portomaggiore - popolazione al 31/12/2013: 12.163 – 29,82 %
2. Le **ulteriori spese** relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso, e da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti sostenute per il funzionamento e la gestione del servizio. Esse saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra i Comuni conferenti mediante un criterio – eventualmente modificabile con delibera della Giunta dell'Unione dopo i primi 2 anni (2015 e 2016) di sperimentazione – derivante dalla ponderazione percentuale dei parametri *popolazione residente e numero accertamenti*

sanzionatori per territorio riferiti al 31.12.2013, opportunamente ricondotti all'unità superiore o inferiore di riferimento:

- Argenta – 59% (quota originaria 58,87%)
- Ostellato – 15% (quota originaria 15,22%)
- Portomaggiore – 26% (quota originaria 25,91%)

3. Relativamente alle sanzioni per violazione del Codice della strada i relativi introiti, al netto delle spese di accertamento e notifica sostenute dall'Unione per la gestione di tale attività ed ivi comprese le quote vincolate ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del codice della strada di competenza dei Comuni, vengono trasferiti dall'Unione ai Comuni stessi e ripartiti secondo il medesimo criterio di cui al comma precedente.
4. I proventi derivanti dagli accertamenti sanzionatori amministrativi non connessi con il Codice della Strada effettuati dalla Polizia Municipale sul territorio dell'Unione sono introitati dall'Unione direttamente e poi trasferiti per competenza territoriale (riferita al luogo della commessa della violazione) ai singoli Comuni, così come rimangono in capo ai singoli Comuni quelli effettuati da altre forze di Polizia o da altri organi di controllo.
5. I rapporti finanziari intercorrenti tra i Comuni conferenti e altre Amministrazioni in virtù o discendenti da precedenti accordi convenzionali si intendono trasferiti all'Unione.
6. Le spese per l'utilizzo del personale del Corpo Unico per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali sia di interesse locale che statale sono rimborsate all'Unione dai singoli Enti. Nel caso di consultazioni statali la richiesta di rimborso statale è a carico dei singoli Enti.
7. Sono fatte salve le precisazioni previste in relazione alla sede dell'Unione ed alle sedi distaccate presso gli enti non sede dell'Unione, nonché ai beni strumentali ed ai beni di consumo, contenute nella Convenzione specifica. Per particolari spese, progetti od iniziative d'interesse esclusivo di uno o di alcuni dei Comuni aderenti, le modalità di riparto potranno essere definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. In particolare, le spese legali per la difesa e/o la costituzione in giudizio di uno dei Comuni aderenti all'Unione, relative a procedimenti giurisdizionali in corso al momento del conferimento della funzione dai Comuni all'Unione, saranno posti a carico del Comune interessato.
8. L'Unione rendiconta periodicamente, almeno una volta all'anno entro il 30 settembre, lo stato di attuazione dei programmi e le variazioni eventualmente necessarie al proprio bilancio, al fine di coordinare tali risultanze con quelle proprie dei Comuni aderenti. Le variazioni al bilancio dell'Unione che comportano riflessi di carattere sostanziale sugli atti di programmazione finanziaria dei Comuni aderenti, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni stessi prima di essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità della gestione dovranno essere tali da non creare squilibri alla gestione dei bilanci dei singoli Comuni aderenti.
9. L'Unione comunica la quota di spese per ciascun Comune, anticipatamente, con cadenza trimestrale a partire dal 31 gennaio di ogni anno, le quote di trasferimenti a carico dei singoli Comuni. Tali quote vanno versate dai Comuni all'Unione entro i 30 giorni successivi. L'Unione provvede, dal canto suo, a rendicontare ai Comuni ed a versare ad essi in rate trimestrali posticipate, le entrate derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada e dagli accertamenti sanzionatori amministrativi non connessi con il Codice della Strada, effettuati dalla Polizia Municipale sul territorio dell'Unione, entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre.
10. I trasferimenti ed i contributi statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze e delle funzioni conferite all'Unione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora si riferiscano a progetti, interventi, investimenti che dovrà attuare l'Unione, anche se originati precedentemente al conferimento della funzione, dai Comuni.

L'Unione utilizza tali risorse nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative di riferimento. Viceversa, i trasferimenti ed i contributi introitati successivamente al conferimento della funzione all'Unione, ma riferiti a progetti, interventi ed investimenti già realizzati dai Comuni, competono a questi ultimi.

Art. 13 - Decorrenza e durata della convenzione-Recesso

1. Il conferimento della funzione oggetto della presente convenzione, dai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore all'Unione e l'efficacia della presente convenzione decorrono **dall'01 gennaio 2015** ed hanno durata pari a quella dell'Unione stessa.
2. La revoca della funzione anticipata rispetto alla scadenza, disposta da uno o più dei Comuni aderenti, è priva di efficacia, salvo che essa non sia disposta con l'accordo di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione. In tal caso l'accordo dovrà essere approvato dai Consigli comunali di tutti i Comuni aderenti all'Unione e dall'Unione stessa e dovrà disciplinare le conseguenze finanziarie ed ogni altro obbligo a carico di ciascun ente, ferme restando le conseguenze disciplinate dalle norme dello Statuto e contenute, in particolare, negli articoli 8 e 22.

Art. 14- Tutela dei dati e sicurezza

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
4. L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.

Art. 15 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 16 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto

necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

2. Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

Art. 17 – Regime di imposta di bollo e di registro

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 allegato B Tabella DPR 642/72.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini dell'art. 1 Lettera B parte II tariffa allegata al DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Argenta _____

Per il Comune di Ostellato _____

Per il Comune di Portomaggiore _____

Per l'Unione Dei Comuni "Valli e Delizie" _____